



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 29 giugno 2022

**DETERMINAZIONE N. 91/SG: NUOVA DEFINIZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 590 E SS. DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DALLA CIRCOLARE DEL DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 23 DEL 19 MAGGIO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE

richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 12/c del 16 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio Preventivo 2022 ed in particolare le misure di contenimento della spesa pubblica attuate in applicazione dell'art. 1 commi 590 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

precisato che la legge di Bilancio per l'anno 2020 all'art. 1 commi 590 e ss. ridisegna i limiti alla spesa pubblica, disapplicando quelli indicati nel proprio Allegato A, facendo salvi quelli in tema di personale, ed introducendo un limite complessivo per la spesa di beni e servizi pari al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2016/2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Le voci di spesa da ricomprendere sono individuate ai sensi del comma 592, lettera b) nelle voci b6), b7) e b8) del bilancio di esercizio, riclassificato per tutte le pubbliche amministrazioni che adottano la contabilità economica e redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al DM MEF 27 marzo 2013, di cui si riporta qui di seguito la sezione di interesse:

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento di beni di terzi

richiamata la circolare Unioncamere 7700 del 27 marzo 2020 (prot. Camerale n. 11611 del 27 marzo 2020), basata sulla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88550 del 25 marzo 2020, emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione dei limiti di spesa di cui ai commi 591-600 della legge di bilancio 2020 agli enti del sistema camerale;

visto in particolare il seguente passaggio dell'allegato,

relativamente all'esclusione degli interventi economici (voce B7 lettera a) dal limite di spesa di cui al comma 592, "Dal punto di vista tecnico, l'esclusione degli interventi economici opera sia per quelli iscritti nella voce B7a) del budget economico di cui al D.M. 27 marzo 2013 allegato al preventivo economico 2020 e sia con riferimento alla base imponibile della media dei costi per acquisizioni di beni e servizi iscritti nella stessa voce nei bilanci d'esercizio del triennio 2016-2018";

vista inoltre la determinazione n. 68/Sg del 26 giugno 2020 di riduzione degli stanziamenti e perfezionamento della rideterminazione del computo del limite di spesa di cui ai commi 591-600 della legge di bilancio 2020 in € 1.369.333,62, in attuazione delle citate circolari ministeriali del 2020;

richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23 del 19 maggio 2022, che consente "agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.";

visto che, secondo la citata circolare, "conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2022, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018. La determinazione delle spese di cui trattasi e la loro inerenza ai fabbisogni energetici è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica da parte dell'organo interno di controllo, il quale, in occasione della predisposizione della relazione di competenza sul rendiconto 2022, avrà cura di asseverare le componenti di spesa escluse dalla base di computo";

considerato che sono riconducibili ai fabbisogni energetici le spese di energia elettrica, usata anche per il raffrescamento, la spesa per il riscaldamento e la spesa per il carburante;

rilevato che nei budget attribuiti ai dirigenti con determinazione n. 175/sg del 24 dicembre 2021 le spese relative ai consumi energetici che rientrano nel limite sopra indicato sono:

1. le spese per il consumo di energia elettrica stanziata al conto 325002 "Oneri consumo acqua, energia elettrica e condizionamento" del budget direzionale D099 "proventi ed oneri comuni" per complessivi € 212.500;
2. le spese per il riscaldamento stanziata al conto 325006 "Oneri riscaldamento" del budget direzionale D099 "proventi ed oneri comuni" per complessivi € 65.000;

3. spese per carburante stanziato al conto 325059 "oneri per mezzi di trasporto" del budget direzionale D002 "servizi di supporto" per complessivi € 200,00;

ritenuto opportuno distinguere la spesa per il servizio idrico da quella per l'energia elettrica e la spesa di carburante dalle altre spese di gestione dell'autovettura per agevolare la contabilizzazione delle spese e la loro rendicontazione istituendo due nuovi conti:

- il conto 325001 "oneri per consumo di acqua", a cui imputare le spese già sostenute nel corso del 2022, con uno stanziamento di € 7.500,00, disponibile dopo lo storno dal conto 325002, di cui viene modificata la descrizione in "Oneri consumo energia elettrica e condizionamento";
- il conto 325058 "oneri per il carburante", a cui imputare le spese già sostenute nel corso del 2022, con uno stanziamento di € 150, disponibile dopo lo storno dal conto 325059 "Oneri per mezzi di trasporto";

visto che la spesa nel triennio 2016/2018 per energia elettrica, termica e carburante ammonta a complessivi € 179.977,04 e che pertanto il limite di spesa in argomento viene ridefinito per il 2022 in € 1.189.356,58, mentre gli stanziamenti delle spese soggette a limite ammontano a complessivi € 1.099.183;

visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso nel verbale n. 8 del 27 giugno 2022;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del Segretario Generale n.175/SG del 24.12.2021 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di ridefinire il limite di spesa per l'anno 2022, in applicazione dell'art. 1 commi 590 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 secondo le indicazioni fornite dalla Circolare del del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23 del 19 maggio 2022 in € 1.189.356,58;
- b) di dare atto che gli stanziamenti del bilancio preventivo 2022, soggetti al predetto limite di spesa, a seguito dell'aggiornamento assommano a € 1.099.183;
- c) di istituire due conti per agevolare la contabilizzazione delle spese e la loro rendicontazione agendo come segue:
  - il conto 325001 "oneri per consumo di acqua", a cui imputare

le spese già sostenute nel corso del 2022, con uno stanziamento di € 7.500,00 disponibile dopo lo storno dal conto 325002 di cui viene modificata la descrizione in "Oneri consumo energia elettrica e condizionamento";

- il conto 325058 "oneri per il carburante", a cui imputare le spese già sostenute nel corso del 2022, con uno stanziamento di € 150 disponibile dopo lo storno dal conto 325059 "Oneri per mezzi di trasporto".

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)